CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016

Presidente Cristina Astraldi De Zorzi

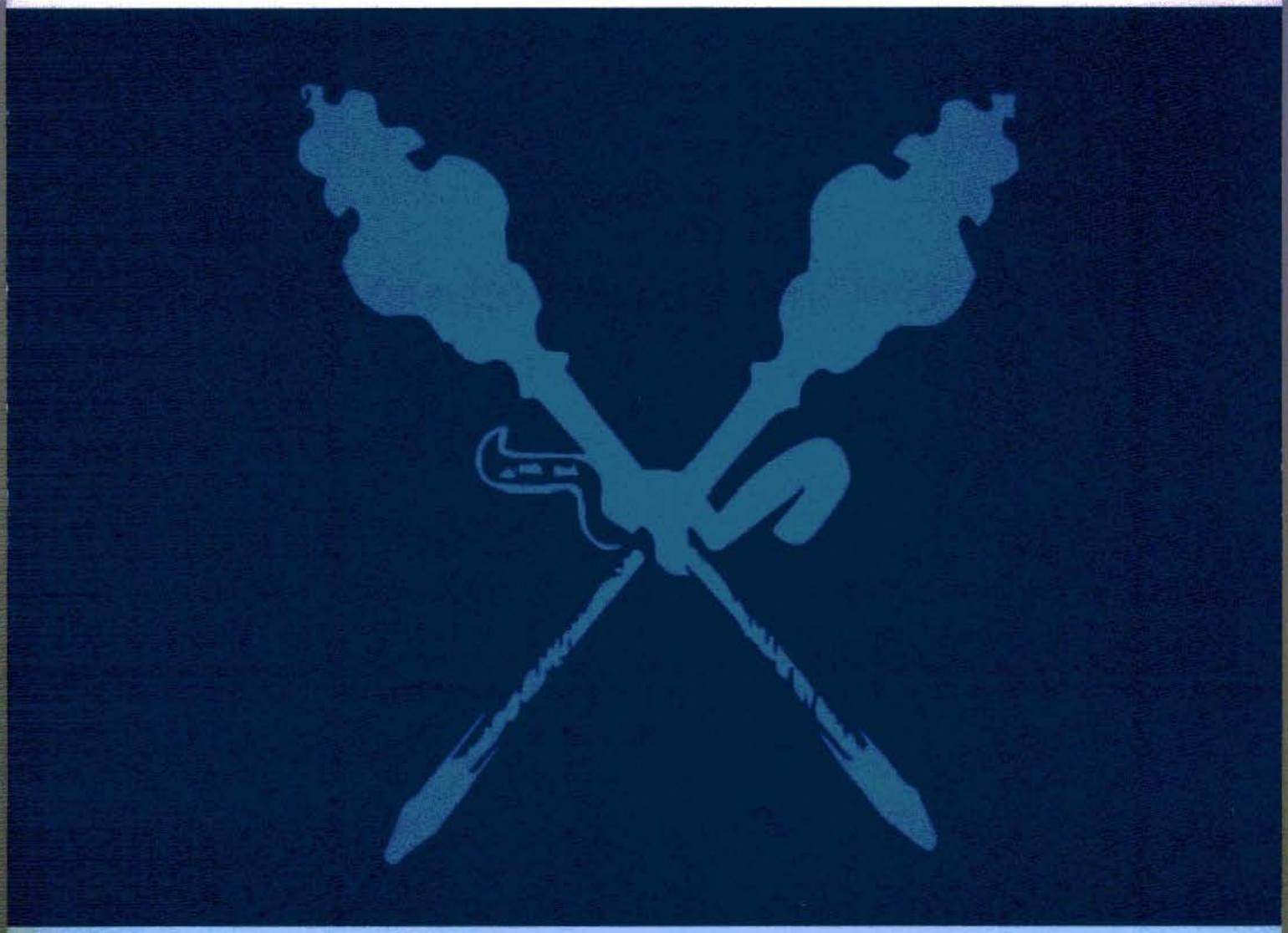

CAGLIARI, 25 FEBBRAIO 2016

INDICE

1. Premessa
2. Novità legislative
   2.1. Legge n. 124/2015
   2.2. Legge n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016
   2.3. Decreto Presidenziale n. 98/2015
3. Giurisdizione
   3.1. Contabilità pubblica
   3.2. Materia pensionistica
   3.3. Insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti
4. Questioni di massima
5. La congiuntura economica
6. Organizzazione, funzionamento e produttività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna
7. Attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2015
   7.1. Responsabilità
   7.1.1. Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari
   7.1.2. Mancato o ritardato versamento di somme
   7.1.3. Danni al patrimonio
   7.1.4. Appalti
   7.1.5. Indebiti rimborsi di indennità chilometriche, spese di viaggio ed accessorie
   7.1.6. Altre sentenze
   7.1.7. Sequestri
   7.2. Giudizi di conto
   7.2.1. Sistema SIRECO
   7.2.2. Attività istruttoria
   7.2.3. Sindacato giudiziario
   7.3. Contenzioso pensionistico
   7.3.1. Trattamento pensionistico privilegiato
   7.3.2. Dipendenza da causa di servizio
   7.3.3. Inclusione della Indennità Integrativa Speciale nella base pensionabile
   7.3.4. Calcolo del trattamento pensionistico
   7.3.5. Pensione di riversibilità
   7.3.6. Estinzione
   7.3.7. Altre sentenze
8. Conclusioni

Tabelle

1. Premessa

A nome della Sezione giurisdizionale per la Sardegna desidero porgere il più deferente e sentito saluto a tutti i presenti che, con la loro partecipazione, onorano la nostra Istituzione e conferiscono solennità e prestigio a questa cerimonia.

Un particolare saluto rivolgo ai Signori rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati la cui partecipazione a questa cerimonia è prevista a livello istituzionale.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario, appuntamento annuale della magistratura contabile con il mondo politico, con le Amministrazioni regionale e locali, con i rappresentanti delle altre Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, con gli Avvocati del Libero Foro, con tutte le Autorità civili, militari e religiose, con gli organi di informazione, con i settori professionali interessati, e con tutti i cittadini costituisce l'occasione ed il momento nel quale viene compiuta una completa analisi del lavoro svolto nell'anno precedente, rendendo di pubblica opinione i risultati conseguiti, e risulta possibile la programmazione dell'attività futura.

La relazione di quest'anno, in analogia alle precedenti, conterrà una esposizione dei dati relativi all'attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2015, preceduta da alcune considerazioni sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di giurisdizione, e sulla congiuntura economica.

2. Novità legislative

2.1. Legge n. 124/2015

Innanzitutto occorre soffermarci sulle innovazioni introdotte dalla legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla riorganizzazione del processo contabile.

L'art. 20 ha previsto il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Il secondo comma dell'art. 20 ha indicato i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo.

Assieme ad un criterio generale di adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle magistrature superiori e di coordinazione con le norme del codice di procedura civile, sono stati dettati criteri particolari relativi allo svolgimento dei giudizi, alla disciplina delle azioni del pubblico ministero, all'interruzione del termine prescrizionale, al rito monitorio, all'introduzione di un rito abbreviato, al riordino della fase istruttoria, all'affidamento delle consulenze tecniche.

Ferma restando la indubbia esigenza avvertita dalla stessa magistratura contabile e dagli utenti del diritto relativa ad un riordino ed alla codificazione del processo contabile, sia da parte degli organi di vertice che di gestione della Corte dei conti sono stati tenuti dibattiti e seminari sull'argomento e sono stati istituti gruppi di studio con il compito di esaminare il nuovo processo contabile.

2.2. Legge n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016

L'art. 1 della legge di stabilità 2016 ha introdotto e codificato alcune fattispecie ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale, quali la mancata osservanza da parte di amministrazioni e società di disposizioni in materia di approvvigionamenti al di fuori delle modalità indicate dalla legge di stabilità stessa (comma 517), la violazione degli adempimenti previsti a carico delle centrali di committenza regionale in materia di approvvigionamenti relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario (comma 550).

Il comma 510 del citato art. 1 ha previsto per le amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi tramite Consip SpA o le centrali di committenza regionale, la possibilità di procedere ad acquisti autonomi previa autorizzazione del vertice amministrativo e trasmissione di essa al competente Ufficio della Corte dei conti.

Infine, la stessa legge di stabilità, in tema di razionalizzazione dei costi relativi alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, ha introdotto il diritto della parte di depositare istanza di accelerazione sia nel giudizio contabile che in quello pensionistico (comma 777).

2.3. Decreto Presidenziale n. 98/2015

Di particolare rilevanza è il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, adottato in data 21 ottobre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2015, con il quale sono state emanate le regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti; esso è accompagnato dalla circolare n. 52/2015 del Segretario Generale contenente le istruzioni tecnico operative, nonché dalle istruzioni redatte dai Servizi Informatici della Magistratura contabile.

Il Decreto Presidenziale anzidetto costituisce una tappa determinante per gli Uffici della Corte dei conti per la futura implementazione del processo telematico.

L'uso generalizzato della posta elettronica certificata riguarda, in particolare, le comunicazioni e le notificazioni a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, l'invio e la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, nonché la disciplina delle relative procedure.

La Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha già dato piena attuazione alla normativa dal gennaio 2016.

3. Giurisdizione

Nel corso dell'anno 2015 la Corte di Cassazione si è frequentemente pronunciata in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

3.1. Contabilità pubblica

In materia di contabilità pubblica la giurisdizione della Corte dei conti è stata riconosciuta nei confronti del funzionario comunale addetto al servizio finanziario del comune che ha consentito l'inserimento in bilancio di appostazioni previsionali di entrate sovrastimate, con conseguenti anticipazioni di tesoreria, non risultando violati i limiti esterni della giurisdizione contabile (Cass. Sez. U., n. 6493 del 31 marzo 2015).

E' stata devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia instaurata dal concessionario della riscossione dei tributi per lo sgravio provvisorio, in considerazione della natura generale della giurisdizione contabile (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 11524 del 4 giugno 2015).

In tema di danno erariale è stata riaffermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei privati destinatari di fondi pubblici, rientranti in un piano o programma che la Pubblica Amministrazione intende realizzare, che distolgano tali fondi dalle finalità cui originariamente erano destinati (Cass. Sez. U., n. 23897 del 24 novembre 2015).

3.2. Materia pensionistica

In materia pensionistica è stata riconosciuta la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in ipotesi di rivalsa datoriale contro il dipendente percettore di ratei pubblici, a tal fine rilevando il contenuto pubblicistico del rapporto previdenziale (Cass. Sez. U., n. 11769 dell'8 giugno 2015).

3.3. Insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti

Nel corso del 2015 la Corte di Cassazione ha negato la sussistenza della giurisdizione contabile in fattispecie di distrazione dei fondi per le spese elettorali per finalità personali da parte del tesoriere di partito politico (Cass. Sez. U., ordinanza n. 10094 del 18 maggio 2015), nei confronti dei componenti di una commissione di accordo bonario, non essendo tale commissione inserita nell'apparato organizzativo dell'amministrazione appaltante (Cass. Sez. U., ordinanza n. 14187 dell'8 luglio 2015), nei confronti dei rappresentanti sindacali dei pubblici dipendenti in sede di contrattazione collettiva, in quanto non perseguono interessi pubblici, ma quelli antagonistici dei lavoratori (Cass. Sez. U., ordinanza n. 14689 del 14 luglio 2015) e nei confronti di società a partecipazione pubblica, svolgente attività economica e commerciale in regime di libero mercato, per effetto di condotte illecite dei suoi presidenti, amministratori e dirigenti apicali, in mancanza di rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato che non consente di qualificare erariali le perdite che restano esclusivamente della società (Cass. Sez. U., ordinanza n. 23306 del 13 novembre 2015).

4. Questioni di massima

Vanno segnalate due importanti decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti in ordine a due questioni di massima, entrambe in materia pensionistica.

Con sentenza n. 11/2015/QM è stato affermato che *"In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria".*

Con sentenza n. 54/2015/QM, su giudizio per questioni di massima rimesso dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, il principio di diritto è stato definito *"nel senso che al percettore di pensione privilegiata tabellare (liquidata ante 1995) spetta l'indennità integrativa speciale in misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS, gestione ex INPDAP, sul quale l'emolumento non è più erogato come assegno accessorio ma conglobato nella base pensionabile, in quanto liquidato dopo il 31 dicembre 1994".*

5. La congiuntura economica

La recente manovra finanziaria, approvata dalla Giunta regionale, al fine di rilanciare l'economia della Sardegna, ha adottato misure che dovrebbero favorire lo sviluppo attraverso la riduzione degli sprechi ma, soprattutto, il pieno utilizzo delle risorse a disposizione, sia comunitarie che regionali, giacché i fondi non spesi comportano un ingente danno per la Regione, nonché attraverso un processo di risanamento dei conti pubblici, con particolare riferimento al settore Sanità.

Nel corso del 2015 si è assistito ad un lento miglioramento delle condizioni dell'economia regionale, anche se l'attività industriale in Sardegna appare ancora debole. Il quadro congiunturale, al di là di timidi segnali di ripresa, risulta caratterizzato da elevata incertezza.

L'economia sarda stenta a decollare a causa della carenza di valide infrastrutture e di una rete di trasporti competitiva e per la presenza di inadeguate procedure burocratiche che tendono a rallentare le iniziative anche a causa degli elevati costi della posizione insulare della Sardegna.

La manovra finanziaria 2016 appare finalizzata a favorire la crescita dell'economia della Sardegna dopo un lungo periodo di recessione, anche alla luce di segnali moderatamente positivi che hanno caratterizzato, nel 2015,

l'andamento del PIL, lo svolgimento della stagione turistica, l'incremento delle esportazioni nel settore agro alimentare, l'aumento dell'occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione.

Si tratta di una manovra ambiziosa basata, da un lato, sul risanamento dei conti e, dall'altro, sulla sostenibilità dello sviluppo della Sardegna al fine di rilanciare l'economia.

Il primo obiettivo della manovra finanziaria 2016 è costituito dal risanamento del deficit sanitario, diretto a mettere in sicurezza e riformare la Sanità, al quale saranno destinati 350 milioni di Euro.

L' intervento non appare più procrastinabile, sia per evitare una ulteriore crescita del debito della Sanità, sia per assicurare la continuità del servizio sanitario ai cittadini.

Ma un effettivo risanamento richiede, accanto ad una spending review complessiva, estesa a tutto l'apparato regionale, ed ad un piano concreto di rientro della Sanità, anche un ulteriore sacrificio che riguarderà le fasce più abbienti della società attraverso un ritocco delle aliquote dell'addizionale Irpef, attualmente ferma all'aliquota più bassa consentita.

Secondo le stime elaborate l'obiettivo del risanamento dovrebbe essere raggiunto in tre anni.

Il secondo obiettivo sarà reso possibile dalla programmazione unitaria delle risorse regionali, statali e comunitarie che permetterà di dare forte impulso ed accelerazione alla spesa dei fondi europei, e dal Piano regionale delle infrastrutture, il cui iter già iniziato nel 2015, vedrà nel 2016 i lavori a pieno regime, con positivi effetti sulla domanda interna.

Dovrebbe efficacemente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo la chiusura della decennale vertenza con lo Stato sulle entrate che consentirà alla Regione Sardegna di poter spendere tutte le risorse in conseguenza dell'abolizione del patto di stabilità, dando certezza delle entrate da compartecipazioni erariali spettanti alla Regione.

Altro fattore positivo è costituito dalla introduzione nel 2015 delle regole del bilancio armonizzato nella gestione economica della Regione.

Tuttavia, soltanto a consuntivo, potranno essere valutati appieno gli effetti e la bontà della manovra finanziaria 2016.

6. Organizzazione, funzionamento e produttività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna

L'anno che ora è trascorso è stato caratterizzato da una rivisitazione della organizzazione amministrativa della Sezione giurisdizionale per la Sardegna alla luce della legge istitutiva n. 658/1984.

A tal fine si è provveduto alla eliminazione della posizione di funzionario preposto, non essendo la stessa prevista né dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici amministrativi della Corte dei conti, né dalla legge istitutiva in Cagliari della Sezione giurisdizionale che prevede, invece, l'assegnazione di un Dirigente, preposto alla Segreteria.

Sono state adottate apposite direttive per aggiornare e razionalizzare l'ordinamento dei settori e dei servizi nei quali si articola la Sezione giurisdizionale, al fine di assicurare migliori organizzazione ed operatività del personale della Segreteria che svolge funzioni di supporto ai magistrati.

Nel corso dell'anno 2015 l'attività della Sezione giurisdizionale di Cagliari ha fatto registrare risultati eccellenti migliorando i già ottimi risultati raggiunti nell'anno precedente.

I risultati maggiori sono stati registrati nel settore dei conti giudiziali ove risulta raddoppiato rispetto al precedente anno il numero dei conti pervenuti, di quelli dichiarati estinti e di quelli approvati con decreto ed in quello dei giudizi pensionistici ove è stato eliminato l'arretrato relativo ai giudizi in materia di pensioni di guerra, interrotti per decesso del ricorrente, attraverso il totale completamento delle procedure di estinzione dei giudizi stessi.

La raggiunta operatività del sistema SIRECO ha reso effettiva l'acquisizione e l'esame telematici dei conti giudiziali, con conseguente risparmio di tempo ed energie lavorative.

Particolarmente elevato è risultato nel 2015 il numero dei decreti presidenziali, pari a 1.514, segnatamente nell'ambito della rendicontazione e nello svolgimento dell'attività istituzionale.

I risultati quantitativi e qualitativi conseguiti dalla Sezione giurisdizionale di Cagliari sono stati resi possibili grazie all'elevata qualità dell'attività professionale svolta dai suoi magistrati nonché all'eccezionale efficienza del personale amministrativo che, malgrado le ulteriori diminuzioni di organico

realizzatesi nel 2015, è stato in grado di fronteggiare qualunque situazione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Particolare menzione va riservata all'attività di direzione e coordinamento svolta dal Dirigente preposto all'Ufficio di Segreteria che, con ottime doti manageriali, ha organizzato i settori in cui si articola la Sezione assegnando il personale in modo da non far mai mancare il supporto ai magistrati.

Per l'impegno profuso, anche al di là dei normali compiti di servizio, rivolgo a tutto il personale di magistratura ed a tutto il personale amministrativo il mio più sentito ringraziamento ed apprezzamento, nonché l'augurio di buon lavoro per l'anno 2016.

7. Attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna nell'anno 2015

Vengo adesso ad illustrare l'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna nell'anno 2015.

Nel decorso anno l'attività della Sezione giurisdizionale, nei tre settori di competenza, è risultata particolarmente elevata sia sul piano quantitativo sia per i rilevanti principi giurisprudenziali ed interpretativi che la hanno caratterizzata.

I tempi di trattazione dei giudizi sono stati inferiori a quelli previsti dalla legge n. 89/2001, sulla ragionevole durata del processo, anche in considerazione della persistente carenza di dotazione organica del personale amministrativo.

7.1. Responsabilità

In materia di responsabilità nell'anno 2015 sono state emesse n. 33 sentenze, di cui 30 di condanna per un importo totale di € 10.038.439,39, corrispondente al 57,59% dell'importo richiesto di € 17.430.133,17, e le altre 3, rispettivamente, di cessata materia del contendere, di rigetto e di assoluzione.

55 convenuti sono stati condannati e 6 sono stati assolti.

Oltre il 90% dei convenuti in giudizio è stato condannato.

Il 62,50% delle sentenze di condanna è relativo a giudizi con un unico convenuto.

Si espongono di seguito le questioni più rilevanti affrontate dalla Sezione, secondo la consueta classificazione per categorie.

7.1.1. Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari

Anche nel 2015 gran parte delle sentenze di condanna ha riguardato il danno derivante dall'indebito utilizzo, da parte di soggetti e società private, di finanziamenti nazionali e comunitari.

Con sentenza n. 121/2015 è stato condannato un imprenditore agricolo al risarcimento del danno derivante da indebita percezione di contributi comunitari, a sostegno della pastorizia, per avere falsamente attestato di condurre in affitto terreni per il pascolo del bestiame e di avere prodotto ingenti quantità di latte.

Una società privata ed il suo amministratore sono stati condannati per il danno derivante da indebita percezione di contributo pubblico erogato ai sensi della legge 488/92 (sentenza n. 57/2015). Nei comportamenti dei convenuti la sentenza ha ravvisato l'elemento soggettivo del dolo per essere stati consapevolmente violati gli obblighi di servizio discendenti dal contratto di concessione delle agevolazioni richieste, unitamente alla consapevolezza delle conseguenze dannose della condotta.

La sentenza n. 83/2015 ha condannato una società privata ed i suoi amministratori per il danno derivante da indebita percezione di contributo pubblico erogato ai sensi della legge 488/92. Il danno è stato accertato sia in termini di ingiusta diminuzione patrimoniale, corrispondente al contributo erogato, per mancato conferimento di capitale proprio da parte della società e dei soci e per sovrafatturazione dei costi di realizzazione dello stabilimento, che di mancato conseguimento dell'utilità prevista, per mancato raggiungimento dell'obiettivo pubblico, non avendo l'iniziativa economica apportato, nei tempi e nei modi stabiliti, l'incremento occupazionale preventivato e la creazione di una nuova attività imprenditoriale.

In fattispecie di indebita percezione di sovvenzioni economiche previste dalla legge regionale n. 15 del 15 aprile 1994 la sentenza n. 24/2015, oltre ad avere condannato in solido la società beneficiaria ed il suo amministratore per l'importo di € 2.875.273,08, ha ritenuto la responsabilità dell'Istituto bancario/istruttore in via sussidiaria per l'intero importo contestato, sia perché il controllo esercitato dalla banca non è limitato alla correttezza meramente formale del titolo di spesa presentato, ma riguarda anche la congruità della spesa, sia perché detto controllo non si esaurisce in unico atto ma si protrae dalla

concessione provvisoria sino a quella definitiva, sia perché è risultato che la banca non aveva rilevato l'aumento dei costi, con conseguente riduzione delle somme destinate all'acquisto dei macchinari, indispensabili per l'iniziativa imprenditoriale.

Con la sentenza n. 237/2015 sono stati condannati una ditta privata ed il suo legale rappresentante per avere indebitamente percepito contributi ai sensi della legge regionale n. 51/93 avendo simulato pagamenti al fine di rendicontare le spese sostenute ed ammesse a finanziamento come avvenute prima della presentazione della domanda.

Sono stati invece assolti (sentenza n. 239/2015) una società privata ed il suo amministratore dall'accusa di indebita percezione di contributo pubblico erogato ai sensi della legge 488/92 in quanto la domanda attrice non è risultata supportata da adeguati e puntuali riscontri documentali ovvero da altri documenti probatori idonei a dimostrarne la sussistenza, per cui non è stata ritenuta raggiunta la piena prova della responsabilità per il danno erariale imputato ai convenuti.

7.1.2. Mancato o ritardato versamento di somme

Nel mancato o ritardato versamento di somme sono ricompresi tutti i fenomeni che integrano fattispecie di responsabilità derivante da mancate entrate.

I casi più diffusi di mancati riscossioni e versamenti attengono ai concessionari della riscossione dei tributi degli enti locali affidati in concessione a società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione delle entrate (sentenze n. 18/2015, n. 27/2015, n. 32/2015, n. 34/2015, n. 127/2015, n. 138/2015), nonché ai casi di pena pecuniaria applicata ai contabili che, nei termini, non hanno reso il conto alla amministrazione (sentenze n. 96/2015, n. 126/2015).

In tema di concessionari delle ricevitorie del lotto vanno segnalate due sentenze, la n. 42/2015 e la n. 92/2015.

Con la prima è stato affermato il principio a mente del quale non ha natura di clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., ma costituisce una forma generica di garanzia del credito, la clausola apposta in un contratto di concessione della riscossione dei proventi del gioco del lotto che prevede l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di inadempimento da parte del concessionario dell'obbligo di riversamento dei proventi del gioco stesso, per cui l'importo della cauzione va detratto dall'ammontare del danno complessivo posto a carico del concessionario.

Con la seconda è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della concessionaria di una ricevitoria del lotto per il danno derivante dall'omesso riversamento dei proventi del lotto in quanto l'attività svolta dalla concessionaria stessa ha dato luogo all'instaurazione di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

7.1.3. Danni al patrimonio

In tema di danni al patrimonio meritano menzione due sentenze, la n. 11/2015 per danno all'immagine e la n. 33/2015 per danno da disservizio.

Con la prima è stato condannato al risarcimento del danno all'immagine dell'Agenzia delle Entrate un funzionario, già condannato in sede penale, per concussione. L'importo di danno è stato ridotto, rispetto alla richiesta attrice, tenuto conto che, subito dopo l'inizio delle indagini penali, il predetto funzionario è stato prontamente rimosso dal suo incarico.

Con la seconda è stato condannato per danno da disservizio un pubblico dipendente per illecita ed irregolare utilizzazione di carta prepagata di Posta Pay e per modifica delle operazioni effettuate sul conto on-line. Il danno è stato quantificato nel costo orario dei militari impiegati per accertare i fatti e per rimettere ordine nelle scritture contabili.

7.1.4. Appalti

Le pronunce adottate dalla Sezione in materia di appalti riguardano rilevanti profili interpretativi della normativa di settore.

Con le sentenze n. 172/2015 e n. 173/2015 è stato condannato al risarcimento del danno erariale un funzionario di una provincia la quale era rimasta soccombente in un giudizio attivato da un privato avanti il TAR, conclusosi con sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte di una istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla rimozione di una struttura edilizia di uso pubblico, situata in zona agricola.

7.1.5. Indebiti rimborsi di indennità chilometriche, spese di viaggio ed accessorie

Le sentenze n. 128/2015, n. 202/2015 e n. 216/2015 hanno accertato la responsabilità a titolo doloso di medici per avere percepito indebiti rimborsi di indennità chilometriche da corrispondere al dipendente per raggiungere la sede di servizio, ponendo come punto di riferimento la residenza formalmente dichiarata all'Ente di appartenenza, differente dalla sede in cui avevano effettivamente e stabilmente dimorato, così conseguendo maggiori indennità chilometriche. Le anzidette pronunce hanno precisato che trattasi di dolo contrattuale, cioè dolo atipico derivante da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale.

Con sentenza n. 58/2015 è stato condannato l'amministratore unico di una società della Regione Autonoma Sardegna per le somme percepite a titolo di rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede sociale dalla propria residenza, e di quelle sostenute per la locazione di un appartamento ad uso foresteria, nonché delle spese accessorie (condominio ed utenze), nella considerazione che le spese di viaggio non sono previste da alcuna normativa e quelle relative alla locazione di immobile non trovano fondamento in alcuna espressa volontà dell'organo a ciò deputato, e, comunque, dette spese non erano state sostenute per ragioni di servizio né erano finalizzate all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi indicati nello Statuto della società.

7.1.6. Altre sentenze

Con riferimento alle società partecipate dalla Regione Sardegna va segnalata la sentenza n. 1/2015 con la quale sono stati condannati gli amministratori regionali per avere dolosamente provocato all'erario della Regione un danno per la ricapitalizzazione di una società consortile a responsabilità limitata, partecipata dall'Ente Regionale. Tale operazione era orientata, non già allo scopo di salvaguardare l'esistenza della società, trasformandola in una società tecnico-scientifica, ma a quello di consentire, nel prosieguo di tempo, il transito del personale da detta società nei ruoli regionali (poi effettivamente disposto con legge regionale). La Sezione, inoltre, si è espressa su due punti di particolare rilievo: a) i limiti entro i quali è da considerarsi legittimo l'ordine, dato d'ufficio dal giudice, di integrare il contraddittorio nei confronti di un soggetto non convenuto, la cui responsabilità sia stata esclusa dal Procuratore regionale, b) i limiti entro i quali una scelta discrezionale fatta da amministratori pubblici sia sindacabile dal giudice contabile senza invadere la sfera del merito dell'azione amministrativa.

In tema di spese illegittime con sentenza n. 93/2015 sono stati condannati due funzionari comunali per il danno derivante da indebito pagamento di spese per consumi idrici ed elettrici relativi al funzionamento della piscina comunale, in luogo della società affidataria della gestione.

In materia di illecito affidamento di incarichi a personale estraneo all'ente sono stati condannati (sentenza n. 88/2015) gli amministratori di un ente lirico per avere dolosamente conferito incarichi e stipulato contratti lavorativi in palese violazione della vigente normativa.

Con sentenza n. 8/2015 un comune è stato condannato a risarcire ad un proprio dipendente il danno derivante da fenomeno di mobbing esercitato nei confronti del dipendente stesso a causa dei pregiudizi subiti nell'ambito del rapporto di lavoro e per le spese sostenute. Con tale sentenza è stato affrontato il problema della possibile condanna in solido di due convenuti, riconosciuti colpevoli a titolo di dolo, nonostante fossero stati citati in giudizio per condotta colposa.

In materia di prove la sentenza n. 216/2015 ha stabilito che possono essere utilizzati, a fini probatori, i dati telefonici conservati dalla Compagnia telefonica e rilevati dalla Polizia giudiziaria, precisando che le prove acquisite in violazione di legge possono essere utilizzate nel giudizio, sempre che non si siano verificate preclusioni, giacché gli strumenti attraverso i quali sono assunte attengono ad una fase pre-processuale (Art. 132 del D. Lg. 30 giugno 2003, n. 196; Art. 116 c.p.c.).

In tema di notifica la sentenza n. 97/2015 ha affermato che nel processo contabile è valida la notifica di un atto giudiziario nel territorio di uno Stato estero, mediante spedizione di raccomandata al destinatario, oppure tramite un agente consolare ai sensi dell'art. 142 c.p.c. a nulla rilevando che il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto.

In materia di personale sono stati condannati (sentenza n. 2/2015) vari funzionari e dirigenti di una ASL per il danno derivante da indebita erogazione della progressione economica orizzontale ai dipendenti della ASL.

Con sentenza n. 329/2015 è stato assolto un ex Presidente della Regione, imputato per il risarcimento dei danni ai quali era stata condannata la Regione a seguito del recesso dal contratto stipulato con un Dirigente degli uffici di "staff", per mancanza del nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento di danno, essendo risultati coinvolti nella procedura di recesso altri soggetti ai quali va attribuita la responsabilità e dovendosi distinguere tra rapporto di servizio instaurato con la Regione ed il competente assessorato e rapporto funzionale instaurato con il Presidente della Regione stessa.

7.1.7. Sequestri

Si segnala l'ordinanza n. 103/2015 confermativa di sequestro con la quale sono stati esaminati, in particolare, i rapporti e le possibili interferenze tra sequestro conservativo e sequestro per equivalente in sede penale, ed è stata esclusa l'alternatività delle due misure.

7.2. Giudizi di conto

7.2.1. Sistema SIRECO

Ad iniziare dall'aprile 2015 é stato dato effettivo inizio all'applicazione del sistema telematico SIRECO (Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali) per l'acquisizione in formato elettronico, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, dei conti giudiziali, firmati digitalmente, e dei rispettivi allegati, e per il successivo esame dei conti giudiziali stessi.

In via preliminare si è provveduto a dare comunicazione ai vari enti aventi sede nella Regione Sardegna tenuti alla resa dei conti giudiziali.

Nella comunicazione sono state indicate le modalità e le istruzioni per la utilizzazione del sistema SIRECO ai fini, soprattutto, della previa registrazione a sistema da parte di ogni singolo ente.

Allo stato sono numerosi gli enti che hanno depositato il conto per l'anno 2014 in via telematica, utilizzando il sistema SIRECO.

Sulla base dei dati statistici, elaborati dalla sede centrale della Corte dei conti, la Sezione Sardegna, nella graduatoria nazionale, si è collocata al decimo posto, tenuto anche conto della grandezza della Regione e dell'elevato numero degli enti tenuti alla resa del conto giudiziale, nonché del fatto che l'avvio del SIRECO risale, soltanto, alla primavera del 2015.

Nell'anno 2015 gli enti avviati al SIRECO sono stati 419; gli enti che hanno effettuato la registrazione sono stati 111, corrispondenti al 26,49%; le rese di conto inviate sono state 135 e gli enti che hanno reso il conto in via telematica sono stati 25.

Il numero maggiore di rese di conto inviate e degli enti che hanno reso il conto in via telematica è stato registrato nella provincia di Nuoro.

La Sezione Sardegna, tenuto conto della carenza di personale, soprattutto verificatasi presso l'Ufficio Protocollo conti ed inserimento dati nel SISP, sta dedicando energie lavorative al fine di rendere effettiva e completa la utilizzazione del SIRECO, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione degli enti e con contatti diretti con essi allo scopo di risolvere problematiche e criticità che gli stessi possono incontrare.

L'anzidetta attività sta dando eccellenti risultati in quanto, già all'inizio del 2016, si è verificato un incremento delle registrazioni.

E' ragionevole prevedere che nell'arco di due anni il Sistema SIRECO possa entrare a regime in tutta la Regione Sardegna.

7.2.2. Attività istruttoria

Nel corso del 2015 è stato dato ulteriore impulso al settore dei giudizi di conto attraverso un'ampia attività istruttoria a seguito della quale, rispetto all'anno precedente, è stato registrato un incremento della presentazione dei conti giudiziali del 39%; i conti dichiarati estinti sono aumentati del 60% e quelli approvati con decreto sono passati da 113 nel 2014 a 389 nel 2015, con un fortissimo aumento.

7.2.3. Sindacato giudiziario

Nel settore dei conti il sindacato giudiziario si è, prevalentemente, svolto sui conti dei concessionari della riscossione, anche in considerazione del diffuso fenomeno del mancato versamento di somme, dal quale sono emersi importanti principi ermeneutici e giurisprudenziali.

Nel 2015 sono state depositate numerose sentenze nei confronti dei concessionari della riscossione con le quali sono stati ribaditi i principi in ordine alla presentazione ed alla compilazione dei conti ed allo svolgimento dell'istruttoria, poi trasfusi nei corrispondenti provvedimenti istruttori.

E' stato così confermato il principio fondamentale che, qualunque sia il modello utilizzato, lo stesso, anche attraverso opportune integrazioni ed adattamenti, sia tale da offrire un quadro completo della gestione e consentire all'Ente impositore di disporre di tutti gli elementi per verificare la

corrispondenza dei dati esposti dall'agente contabile con quelli detenuti dall'Ente, al fine dell'approvazione dei conti e dell'invio alla Corte dei conti per il giudizio.

Sempre nel decorso anno sono state portate a termine numerose istruttorie nei confronti degli agenti contabili della Regione Sardegna e di diversi enti regionali.

In particolare dette istruttorie hanno riguardato gli agenti contabili che gestiscono conti con l'utilizzo di carte di credito e i fondi di rotazione facenti capo a diversi assessorati regionali.

Altro settore oggetto di verifica è stato quello dei conti degli economi comunali, con particolare riferimento alla natura del conto ed alla possibilità di provvedere al pagamento di residui relativi ad impegni contratti in esercizi precedenti.

In relazione ai conti giudiziali resi dagli agenti della riscossione i provvedimenti istruttori hanno riguardato la verifica del Servizio Autonomo di Cassa con particolare riferimento all'acquisizione delle quietanze di versamento mancanti.

Tra le sentenze più rilevanti si segnalano le seguenti.

La sentenza n. 136/2015, nell'escludere che il Presidente del CREL (Ente regionale) sia tenuto alla resa del conto, ha tracciato una distinzione tra il conto giudiziale ed i rendiconti amministrativi.

Con sentenza n. 30/2015, sono stati delineati la struttura ed i requisiti del conto economale ed è stato chiarito che il rendiconto di un economo provinciale deve riportare le spese evidenziandone la somma progressiva e senza fare riferimento al fondo residuo scalare, indispensabile per evidenziare l'effettiva sussistenza della liquidità ancora disponibile, alla quale il cassiere deve fare riferimento nel disporre le singole spese.

Con sentenze n. 170/2015 e n. 171/2015 sono stati dichiarati improcedibili i giudizi sui conti resi dal concessionario della riscossione di due comuni, a seguito di una complessa attività istruttoria che non ha reso possibile la ricostruzione della gestione. E' stato precisato che la situazione della società concessionaria della riscossione risulta analoga a quella di una serie di agenti contabili che si sono succeduti nella gestione delle entrate di numerosi enti locali

della Regione Sardegna.

Analogamente la sentenza n. 238/2015 ha dichiarato improcedibili i conti di un comune compilati d'ufficio risultando particolarmente difficoltosa per l'attuale rappresentante della società convenuta il reperimento della documentazione completa relativa ai conti giudiziali stessi.

La sentenza n. 51/2015 ha qualificato come conto a materia il conto giudiziale reso dall'agente contabile per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile, relativo alle targhe di riconoscimento dei veicoli, in considerazione del fatto che il corrispettivo delle targhe viene versato direttamente dagli interessati, tramite conto corrente, per cui non esiste "maneggio di denaro" o disponibilità dello stesso da parte dell'agente contabile.

In tema di compilazione d'ufficio del conto la sentenza n. 91/2015 ha ritenuto applicabile nei confronti della concessionaria del servizio di biglietteria di un Museo e di una Pinacoteca il principio, ricavabile dall'art. 614 del R.D. n. 827/1924, secondo cui il contabile è chiamato a riconoscere il conto ed a sottoscriverlo e si considera come accettato il conto se il contabile non risponde nel termine prefissato, ed il rifiuto di sottoscrizione viene considerato equivalente alla sottoscrizione del conto stesso.

La sentenza n. 234/2015 ha dichiarato il Presidente di una provincia non tenuto alla resa del conto giudiziale per l'utilizzo della carta di credito per le spese di missione e di rappresentanza, assegnategli per il periodo di riferimento, in quanto trattasi di gestione assimilabile, per le modalità, a quella del funzionario delegato previsto dall'ordinamento statale, avendo agito il Presidente della provincia come un ordinatore secondario di spesa e come tale tenuto, non alla resa del conto giudiziale, bensì di un rendiconto amministrativo.

Significativo è inoltre il decreto n. 2/2015, che ha affermato che la disciplina dei procedimenti camerali di cui all'art. 737 e ss. c.p.c., è applicabile al decreto per resa di conto emanato ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 1038/1933. Ne consegue che lo stesso decreto è revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c., unicamente per circostanze di fatto sopravvenute e non per un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia di soggetti tenuti alla resa del conto.

7.3. Contenzioso pensionistico

Nell'anno 2015 è stata effettuata una ricognizione dei giudizi in materia di pensioni di guerra al fine di eliminare l'arretrato costituito da 1.684 giudizi dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.

In applicazione della legge 21 luglio 2000, n. 205 sono stati pubblicati gli avvisi nella Gazzetta Ufficiale, in modo da consentire agli eventuali eredi di riassumere i relativi giudizi.

Trascorso il termine legislativamente previsto soltanto 76 giudizi sono stati riassunti.

Gli altri 1.608 sono stati dichiarati estinti a seguito di pubblica udienza e cancellati dal ruolo.

Nel 2015 si è registrato un forte incremento dei ricorsi definiti, rispetto al 2014, anche non tenuto conto della declaratoria di estinzione dei 1.608 giudizi in materia di pensioni di guerra, con conseguente riduzione delle giacenze finali che a fine 2015 ammontano a 283, con una diminuzione del 42,36%%.

Tra le pronunce su questioni interpretative rilevanti si segnalano le seguenti, classificate per tipologia pensionistica.

7.3.1. Trattamento pensionistico privilegiato

In materia di pensione privilegiata con ordinanza n. 13/2015 è stata rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei conti la seguente questione di massima: "*se al percettore di pensione privilegiata tabellare spetti la indennità integrativa speciale in misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS, gestione ex INPDAP, sul quale l'emolumento non è più erogato come assegno accessorio ma conglobato nella base pensionabile, ovvero se la stessa debba essere limitata al cosiddetto minimo INPS, e, in ogni caso, quale valore debba attribuirsi all'intervenuto conglobamento della indennità*".

La sentenza parziale n. 61/2015 ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in fattispecie di domanda presentata per il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, in aderenza all'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di

Cassazione con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 e dal giudice contabile in sede di appello (sentenza Sezione I° centrale d'appello n. 171 del 18 febbraio 2015).

7.3.2. Dipendenza da causa di servizio

Con la sentenza n. 43/2015 è stato dichiarato ammissibile un ricorso proposto avverso un provvedimento di accertamento negativo di dipendenza da causa di servizio di una infermità, proposto da militare in attività di servizio, nella considerazione che il provvedimento in questione, adottato in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, fa stato anche ai fini della pensione privilegiata, costituendo accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di detto trattamento pensionistico, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.

In senso diverso con la sentenza n. 94/2015 la Sezione ha precisato che, ancorché il provvedimento relativo alla dipendenza dal servizio di una malattia debba considerarsi atto definitivo quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, ciò non implica che la relativa istanza di parte possa considerarsi atto di impulso anche del procedimento per la concessione della pensione privilegiata, che rimane diverso ed autonomo.

Con sentenza n. 135/2015 è stato affermato che i procedimenti amministrativi relativi alla dipendenza da causa di servizio di una infermità e al riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata in relazione alla medesima infermità sono diversi ed autonomi tra loro.

7.3.3. Inclusione della Indennità Integrativa Speciale nella base pensionabile

E' stato accolto il ricorso per il riconoscimento del diritto alla corresponsione in misura intera dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata tabellare percepita durante la contestuale prestazione di attività retribuita alle dipendenze di terzi, nonché per il successivo periodo di contestuale percezione di altra pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS (sentenza n. 5/2015).

7.3.4. Calcolo del trattamento pensionistico

In materia di calcolo del trattamento pensionistico la Sezione si è pronunciata più volte.

E' stato dichiarato inammissibile il ricorso per la rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente che aveva chiesto di computare anche la retribuzione dovuta per l'incarico di Dirigente reggente svolto per l'intero anno scolastico, mancando una previa istanza amministrativa rivolta dall'interessato all'Amministrazione centrale, giusta costante giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'appello (sentenza n. 23/2015).

Analogamente sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi diretti ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 1476 del 1962, avendo i ricorrenti prestato servizio in zone di intervento O.N.U., mancando una previa istanza amministrativa rivolta dall'interessato all'Amministrazione centrale, giusta costante giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'appello e per carenza di interesse ad agire, non essendo stato adottato alcun provvedimento immediatamente lesivo della posizione dei ricorrenti (sentenze n. 60/2015 e n. 63/2015).

Con sentenza n. 59/2015 è stato accolto il ricorso diretto ad ottenere l'attribuzione dei benefici pensionistici di cui all'art. 80, c. 3, della legge 388/2000, destinati agli invalidi, giacché, trattandosi di beneficio da calcolarsi in base ai periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario, è stato escluso che detta attribuzione dovesse soggiacere al previo riscatto, come eccepito dall'Amministrazione resistente.

E' stato respinto il ricorso diretto al riconoscimento del diritto a vedersi computato nella base pensionabile il compenso percepito per le ore di insegnamento nei corsi integrativi, non trattandosi di attività svolta in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale (sentenza n. 19/2015).

7.3.5. Pensione di riversibilità

La sentenza n. 177/2015 ha rigettato il ricorso per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno vitalizio di riversibilità dell'assegno corrisposto al coniuge, ex Consigliere regionale, in quanto la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto col defunto coniuge, pronunciata dal Tribunale civile, è stata depositata prima del decesso del Consigliere regionale.

E' stato accolto (sentenza n. 176/2015) il ricorso per il riconoscimento della pensione di riversibilità come collaterale maggiorenne inabile di persona deceduta per causa di servizio in applicazione della disciplina prevista dal D.P.R. 1092/1973, a cui gli aventi causa del dipendente deceduto in attività di servizio, a mente dell'art. 92, c. 3, dello stesso Testo Unico, hanno facoltà di optare.

7.3.6. Estinzione

In materia sono state adottate due sentenze (n. 297/2015 e n. 330 /2015) con le quali si è proceduto alla dichiarazione di estinzione di 1.608 giudizi in materia di pensioni di guerra, dichiarati interrotti a seguito di decesso del ricorrente, in applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

E' stato dichiarato estinto (sentenza n. 296/2015) il giudizio relativo ad una sentenza con cui la Sezione Terza Centrale d'appello ha disposto il rinvio degli atti al Giudice di primo grado per il nuovo giudizio di merito sui requisiti del recupero dell'indebito pensionistico vantato dall'INPS sulla pensione erogata alla parte ricorrente. La estinzione è stata pronunciata sulla base della normativa pro tempore vigente, atteso che le modifiche apportate in tema di riassunzione dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si applicano, per espressa disposizione (art. 58) della novella, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della stessa (4 luglio 2009) e, quindi, anche al giudizio in esame. Ne consegue che, non avendo la parte interessata assolto tempestivamente al suo onere processuale, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio.

7.3.7. Altre sentenze

Si segnala la sentenza n. 82/2015 con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto per l'ottemperanza di una sentenza relativamente alla sola parte di essa concernente la condanna dell'amministrazione alle spese a favore dell'avvocato antistatario, nel rilievo che, in siffatto caso, la legittimazione a ricorrere è dell'avvocato stesso, in proprio e non quale rappresentante della parte ricorrente.

8. Conclusioni

Nel concludere questa relazione desidero esprimere il mio più sentito ed apprezzato ringraziamento a tutto il personale di magistratura ed amministrativo che ha contribuito allo svolgimento dell'attività della Sezione giurisdizionale per la Sardegna.

Mi è gradita l'occasione per porgere il mio deferente saluto alle Autorità tutte, civili, militari e religiose, alle Istituzioni, alle altre Magistrature, alle varie Amministrazioni Territoriali e Locali ed a tutti gli Enti per l'attenzione prestata all'attività della Corte dei conti.

Desidero ringraziare gli organi di informazione che hanno illustrato con chiarezza e precisione all'opinione pubblica l'attività di questa Sezione.

Un sincero saluto rivolgo a tutta la classe forense della Sardegna per l'assidua dedizione mostrata nella difesa dei convenuti.

Per la costante e proficua collaborazione nell'attività della Corte dei conti il più sentito grazie va rivolto a tutti gli organi ispettivi ed investigativi.

Desidero, inoltre, rivolgere un saluto a tutta la comunità sarda che ha dimostrato crescente fiducia ed interesse nell'attività della Corte dei conti.

Un sentito ringraziamento esprimo, infine, a tutti i presenti per la cortese attenzione prestatami.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 425 del 2005 seguiranno le relazioni del Procuratore Regionale e del Presidente dell'Ordine Forense e gli interventi dei rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti.

Cagliari, 25 febbraio 2016

Cristina Astraldi De Zorzi

TABELLE

(DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA INFORMATICO DELLA CORTE DEI CONTI)

Unità di personale in servizio presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna al 31 dicembre 2015

Personale di Magistratura

Presidente di Sezione: 1

Consiglieri: 4

Totale: 5 unità di personale

Personale Amministrativo

Dirigente: 1

Area 3: 8

Area 2: 11

Area 1: 0

Personale comandato: 0

Totale: 20 unità di personale

Tabelle dell'attività di sezione

(Il numero di ciascuna tabella corrisponde al relativo paragrafo)

PARAGRAFO 6

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI *Attività svolta in materia di responsabilità e di conto* *SEZIONE: SARDEGNA 2015*			
Pendenti al 1/1/2015	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
166	75	68	173

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI *Attività svolta in materia di conti giudiziali* *SEZIONE: SARDEGNA 2015*			
Pendenti al 1/1/2015	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
9433	4588	1232	12789

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI *Esito delle sentenze, riferito ai convenuti, nei giudizi di responsabilità* *SEZIONE: SARDEGNA 2015*		
Assoluzione	Condanna	**Totale**
6	55	61

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI *Esito delle sentenze,* *riferito ai ricorrenti, nei giudizi in materia pensionistica* *SEZIONE: SARDEGNA 2015*		
Accoglimento	Rigetto	**Totale**
40	1805	1845

PARAGRAFO 6

DECRETI PUBBLICATI ANNO 2015	
DECRETI DI ESTINZIONE DEI CONTI	967
DECRETI DI DISCARICO	330
DECRETI PER RESA DI CONTO	4
DECRETI DEL PRESIDENTE (assegnazione, monitori, calendari e altro)	205
GIUDICE UNICO	8
TOTALE	**1514**

PARAGRAFO 6.

SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI *Attività svolta in materia pensionistica* *SEZIONE: SARDEGNA 2015*															
Pendenti al 1/1/2015				Pervenuti				Definiti				Rimanenza			
Civili	Militari	Guerra	**Totale**	Civili	Militari	Guerra	**Totale**	Civili	Militari	Guerra	**Totale**	Civili	Militari	Guerra	**Totale**
65	245	1684	1994	106	32	0	138	30	211	1608	1849	141	66	76	283

PARAGRAFO 7.1 SEZIONE GIURISDIZIONALE SARDEGNAELENCO GIUDIZI RESPONSABILITA' 2015

Numero	Tipo	Categoria	Data Apertura	Vertenza
19978	MERITO	RESPONSABILITA'	28/10/2015	
23316	MERITO	RESPONSABILITA'	08/01/2015	
23318	MERITO	RESPONSABILITA'	14/01/2015	
23324	MERITO	RESPONSABILITA'	26/01/2015	
23332	MERITO	RESPONSABILITA'	05/02/2015	
23392	MERITO	RESPONSABILITA'	26/02/2015	
23393	MERITO	RESPONSABILITA'	13/03/2015	
23426	MERITO	RESPONSABILITA'	31/03/2015	
23428	MERITO	RESPONSABILITA'	03/04/2015	
23453	MERITO	RESPONSABILITA'	29/04/2015	
23456	MERITO	RESPONSABILITA'	06/05/2015	
23463	MERITO	RESPONSABILITA'	25/05/2015	
23464	MERITO	RESPONSABILITA'	25/05/2015	
23466	MERITO	RESPONSABILITA'	05/06/2015	
23469	MERITO	RESPONSABILITA'	11/06/2015	
23473	MERITO	RESPONSABILITA'	19/06/2015	
23476	MERITO	RESPONSABILITA'	24/09/2015	
23476	SEQUESTRO	RESPONSABILITA'	23/06/2015	
23481	MERITO	RESPONSABILITA'	29/06/2015	
23482	MERITO	RESPONSABILITA'	02/07/2015	
23483	MERITO	RESPONSABILITA'	03/07/2015	
23484	MERITO	RESPONSABILITA'	08/07/2015	
23488	MERITO	RESPONSABILITA'	22/07/2015	
23491	CORREZIONE ERRORE MATERIALE	RESPONSABILITA'	22/07/2015	
23492	MERITO	RESPONSABILITA'	29/07/2015	
23493	MERITO	RESPONSABILITA'	28/10/2015	
23493	SEQUESTRO	RESPONSABILITA'	29/07/2015	
23497	MERITO	RESPONSABILITA'	18/08/2015	
23498	MERITO	RESPONSABILITA'	18/08/2015	
23499	MERITO	RESPONSABILITA'	18/08/2015	
23501	MERITO	RESPONSABILITA'	04/09/2015	
23503	MERITO	RESPONSABILITA'	15/09/2015	
23507	MERITO	RESPONSABILITA'	24/09/2015	
23508	MERITO	RESPONSABILITA'	22/12/2015	
23508	SEQUESTRO	RESPONSABILITA'	29/09/2015	
23509	MERITO	RESPONSABILITA'	30/09/2015	
23511	MERITO	RESPONSABILITA'	09/10/2015	
23512	MERITO	RESPONSABILITA'	12/10/2015	
23513	MERITO	RESPONSABILITA'	13/10/2015	
23524	MERITO	RESPONSABILITA'	28/10/2015	
23525	MERITO	RESPONSABILITA'	03/11/2015	
23526	MERITO	RESPONSABILITA'	03/11/2015	
23529	MERITO	RESPONSABILITA'	05/11/2015	
23531	MERITO	RESPONSABILITA'	10/11/2015	
23532	MERITO	RESPONSABILITA'	10/11/2015	
23533	MERITO	RESPONSABILITA'	11/11/2015	
23536	MERITO	RESPONSABILITA'	18/11/2015	
23537	MERITO	RESPONSABILITA'	19/11/2015	
23539	MERITO	RESPONSABILITA'	20/11/2015	
23546	MERITO	RESPONSABILITA'	25/11/2015	
23547	MERITO	RESPONSABILITA'	26/11/2015	
23548	MERITO	RESPONSABILITA'	26/11/2015	
23621	MERITO	RESPONSABILITA'	04/12/2015	
23627	MERITO	RESPONSABILITA'	23/12/2015	
23629	MERITO	RESPONSABILITA'	29/12/2015	
23630	MERITO	RESPONSABILITA'	30/12/2015	
23631	MERITO	RESPONSABILITA'	30/12/2015	
23632	MERITO	RESPONSABILITA'	30/12/2015	

PARAGRAFO 7.1

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' 2015	
Giudizi pendenti all'inizio del 2015	36
Totale atti di citazione depositati	54
Atti di sequestro conservativo	3
Istanze di parte per revoca sequestro	0
Istanze di proroga	2
Numero giudizi iscritti a ruolo generale per atti di citazione	54
Numero giudizi iscritti a ruolo generale per sequestri	3
Numero giudizi iscritti a ruolo generale per correzione errore materiale	1
Numero giudizi iscritti a ruolo di udienza	52
Giudizi di responsabilità definiti con sentenza	35
Giudizi cautelari definiti	3
Numero complessivo giudizi definiti con sentenza	38
Numero complessivo giudizi definiti con ordinanza per giudizio monitorio	1
Numero complessivo giudizi definiti per correzione errore materiale	1
Giudizi pendenti a fine 2015	54

PARAGRAFO 7.1.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
SENTENZE DI CONDANNA ANNO 2015

nr.	Numero sentenza	Convenuti	Condannati	Importo richiesto	Importo condanna	Tipo condanna	Note
1	1	4	3	1.000.000,00	795.847,60	PARZIALE	
2	2	6	6	7.521.219,85	700.000,00	PARZIALE	
3	8	2	2	118.350,71	117.371,51	PARZIALE	
4	10	1	1	30.055,12	30.055,12	TOTALE	
5	11	2	2	14.000,00	8.000,00	PARZIALE	
6	18	2	2	17.909,39	17.909,39	TOTALE	2 giudizi
7	24	3	3	2.875.273,08	2.875.273,08	TOTALE	
8	27	1	1	22.651,13	22.532,18	PARZIALE	
9	32	1	1	45.044,46	37.208,66	PARZIALE	
10	33	1	1	799,84	799,84	TOTALE	
11	34	1	1	1.640,18	1.640,18	TOTALE	
12	42	1	1	4.037,71	37,71	PARZIALE	
13	57	2	2	199.806,60	199.806,60	TOTALE	
14	58	1	1	63.261,77	61.589,77	PARZIALE	
15	83	5	4	4.741.702,00	4.741.702,00	TOTALE	
16	88	5	3	229.923,38	124.529,90	PARZIALE	
17	92	1	1	19.454,67	19.454,67	TOTALE	
18	93	2	2	257.629,80	36.000,00	PARZIALE	
19	95	1	1	0,00	0,00	TOTALE	sanzione art. 46 r.d 1214/1934
20	97	1	1	3.525,79	3.525,79	TOTALE	
21	125	1	1	47.194,71	47.194,71	TOTALE	
22	126	1	1	0,00	0,00	TOTALE	sanzione art. 46 r.d. 1214/1934
23	127	2	2	32.346,22	40.720,79	**SUPERIORE**	2 giudizi
24	128	1	1	75.924,42	65.919,92	PARZIALE	
25	138	2	2	29.700,60	29.700,59	TOTALE	
26	172	1	1	2.437,60	2.437,60	TOTALE	
27	173	1	1	3.472,00	3.472,00	TOTALE	
28	202	1	1	9.664,64	9.664,64	TOTALE	
29	216	1	1	35.906,40	21.543,84	PARZIALE	
30	237	1	1	27.201,30	24.501,30	PARZIALE	
Tot.				**17.430.133,37**	**10.038.439,39**		

PARAGRAFO 7.1

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

SENTENZE DI RIGETTO ANNO 2015

NR.	NUMERO SENTENZA	CONVENUTI	IMPORTO RICHIESTO	NOTE
1	174	4	2.396,80	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
2	239	1	827.328,34	RIGETTO
3	329	1	426.253,05	ASSOLUZIONE

PARAGRAFO 7.2.1.

RICOGNIZIONE SIRECO 2015					
PROVINCIA	ENTI AVVIATI AL SIRECO	REGISTRATI	ENTI REGISTRATI IN %	RESE DI CONTO INVIATE	ENTI CHE HANNO RESO IL CONTO
NUORO	52	20	38%	57	8
ORISTANO	90	14	16%	15	3
CAGLIARI	73	19	25%	25	3
CARBONIA IGLESIAS	25	11	44%	7	2
MEDIO CAMPIDANO	44	10	23%	0	0
OGLIASTRA	25	8	35%	8	5
OLBIA TEMPIO	27	10	27%	8	2
SASSARI	69	14	20%	5	1
ENTI REGIONALI	14	5	36%	10	1
TOTALI	**419**	**111**	**26%**	**135**	**25**

PARAGRAFO 7.2.2. SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA STATISTICHE CONTI ANNO 2014

Tipologia contabili	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno	Ordinanze
ERARIALI	1.201	203	1.404	153	57	6	1.188	10
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	15	0	15	1	0	0	14	0
CASA DI RIPOSO	26	0	26	0	0	0	26	0
COMPRENSORIO	62	0	62	52	0	0	10	0
COMUNE	4.873	2.116	6.989	128	22	11	6.828	11
COMUNITA' MONTANA	34	0	34	0	0	0	34	0
CONSORZIO	104	0	104	54	0	0	50	0
CONVITTO	2	0	2	0	0	0	2	0
ISTITUTO SCOLASTICO	20	0	20	0	0	0	20	0
PROVINCIA	220	155	375	14	0	0	361	0
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	141	98	239	0	0	54	185	0
SISTEMA SANITARIO REGIONALE	496	231	727	0	34	0	693	2
UNIONE DI COMUNI	12	1	13	0	0	0	13	0
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA	11	0	11	2	0	0	9	0
Total	**7.217**	**2.804**	**10.021**	**404**	**113**	**71**	**9.433**	**23**

PARAGRAFO 7.2.2.(segue)

Sottotipo Conto	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno
*ND	1.177	104	1.281	151	57	6	1.067
A DENARO	9	68	77	2	0	0	75
A MATERIA	14	28	42	0	0	0	42
MISTO	1	3	4	0	0	0	4
Total	**1.201**	**203**	**1.404**	**153**	**57**	**6**	**1.188**

Sentenze pubblicate nell'anno per i giudizi di conto		
DISCARICO	INAMMISSIBILITA', IRRICEVIBILITA', IMPROCEDIBILITA'	INTERLOCUTORIA
10	2	42

Giacenti al 1° gennaio: Comprende tutti i conti aperti prima dell'anno di riferimento e non definiti in giudizio o con decreto presidenziale

Introdotti: Comprende tutti i conti aperti nell'anno di riferimento

Totale Carico: Somma dei conti giacenti a inizio anno più gli aperti (introdotti)

Dichiarati estinti: Comprende tutti i conti estinti con decreto per data firma del Presidente

Approvati con decreto: Comprende tutti i conti approvati con decreto di discarico per data firma del Presidente

Definiti in giudizio: Comprende tutti i conti definiti in giudizio

Giacenti a fine anno: Comprende tutti i conti depositati prima della fine dell'anno e che non sono stati definiti in giudizio o con decreto presidenziale

Ordinanze: Comprende tutte le ordinanze pubblicate su giudizi di conto

PARAGRAFO 7.2.2. SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA STATISTICHE CONTI ANNO 2015

Tipologia contabili	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno	Ordinanze
ERARIALI	1.188	139	1.327	247	101	16	963	7
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	14	7	21	4	0	0	17	0
CASA DI RIPOSO	26	0	26	25	0	0	1	0
COMPRENSORIO	10	0	10	10	0	0	0	0
COMUNE	6.828	3.883	10.711	553	209	27	9.922	9
COMUNITA' MONTANA	34	4	38	16	0	0	22	0
CONSORZIO	50	1	51	41	0	0	10	0
CONVITTO	2	0	2	0	0	0	2	0
ISTITUTO SCOLASTICO	20	0	20	6	0	0	14	0
PROVINCIA	361	87	448	63	20	13	352	2
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	185	26	211	14	5	4	188	0
SISTEMA SANITARIO REGIONALE	693	434	1.127	52	54	0	1.021	0
UNIONE DI COMUNI	13	7	20	0	0	0	20	0
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA	9	0	9	0	0	0	9	0
Total	**9.433**	**4.588**	**14.021**	**1.031**	**389**	**60**	**12.541**	**18**

PARAGRAFO 7.2.2. (segue)

Sottotipo Conto	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno
*ND	1.067	17	1.084	228	100	16	740
A DENARO	75	71	146	5	1	0	140
A MATERIA	42	45	87	14	0	0	73
MISTO	4	6	10	0	0	0	10
Total	**1.188**	**139**	**1.327**	**247**	**101**	**16**	**963**

Sentenze pubblicate nell'anno per i giudizi di conto			
ALTRO	CONDANNA	DISCARICO	INAMMISSIBILITA', IRRICEVIBILITA', IMPROCEDIBILITA'
3	2	13	4

Giacenti al 1° gennaio: Comprende tutti i conti aperti prima dell'anno di riferimento e non definiti in giudizio o con decreto presidenziale
Introdotti: Comprende tutti i conti aperti nell'anno di riferimento
Totale Carico: Somma dei conti giacenti a inizio anno più gli aperti (introdotti)
Dichiarati estinti: Comprende tutti i conti estinti con decreto per data firma del Presidente
Approvati con decreto: Comprende tutti i conti approvati con decreto di discarico per data firma del Presidente
Definiti in giudizio: Comprende tutti i conti definiti in giudizio
Giacenti a fine anno: Comprende tutti i conti depositati prima della fine dell'anno e che non sono stati definiti in giudizio o con decreto presidenziale
Ordinanze: Comprende tutte le ordinanze pubblicate su giudizi di conto

Giacenze iniziali	Totale		Civili	Militari	Guerra
2013	745		287	452	6
2014	531		92	435	4
2015	1994		65	245	1684
Ricorsi pervenuti	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	100		35	65	0
2014	126		41	84	1
2015	138		106	32	0
Ricorsi iscritti a ruolo generale	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	100		35	65	0
2014	126		41	84	1
2015	138		106	32	0
Ricorsi definiti	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	314		230	82	2
2014	166		71	95	0
2015	1849		30	211	1608
Sentenze pubblicate nell'anno	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	296		223	71	2
2014	158		69	89	0
2015	282		32	206	44
Ordinanze pubblicate	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	102		73	28	1
2014	112		69	43	0
2015	91		43	45	3
Giacenze finali	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	531		92	435	4
2014	491		62	424	5
2015	283		141	66	76
Giudizi cautelari pervenuti	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	20		4	16	0
2014	8		2	6	0
2015	3		1	2	0
Giudizi cautelari iscritti a ruolo	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	20		5	15	0
2014	8		2	6	0
2015	3		1	2	0
Giudizi di ottemperanza pervenuti	**Totale**		**Civili**	**Militari**	**Guerra**
2013	1		1	0	0
2014	6		3	3	0
2015	3		2	1	0

Giudizi di ottemperanza definiti	Totale		Civili	Militari	Guerra
2013	3		3	0	0
2014	2		1	1	0
2015	1		0	1	0

PARAGRAFO 7.3. GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE – DATI GENERALI - 2013-2015